

Codice A1813C

D.D. 4 febbraio 2025, n. 202

**R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 14/2025 per "interventi di ripristino e consolidamento della sponda destra del rio Reagle in corrispondenza della proprietà Leone in Comune di Torino". Richiedente: Sig. Francesco Leone.**



**ATTO DD 202/A1813C/2025**

**DEL 04/02/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 14/2025 per “interventi di ripristino e consolidamento della sponda destra del rio Reagle in corrispondenza della proprietà Leone in Comune di Torino”.

Richiedente: Sig. Francesco Leone.

In data 06/11/2024 (protocollo in entrata di questo Settore n 52526 del 06/11/2024 ) il Sig. Francesco Leone (omissis) ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per “interventi di ripristino e consolidamento della sponda del rio Reagle in corrispondenza della proprietà Leone in Comune di Torino”.

In data 25/11/2024, con nota prot. 55717/2024, è stato comunicato al Richiedente l’avvenuto avvio del procedimento a far data dal 06/11/2024.

In seguito al sopralluogo congiunto del 10/12/2024 è stata formulata da questo Settore, in data 11/12/2024 (Ns. Prot. 59014/2024), richiesta di integrazioni in merito alle modalità di accesso all’alveo, alla definizione delle caratteristiche dimensionali e delle modalità di posa dei massi costituenti la scogliera e la relativa fondazione, e alla precisa individuazione del tratto di rio interessato dall’intervento di manutenzione della vegetazione spondale; contestualmente si sono sospesi i termini del procedimento.

Le integrazioni richieste sono pervenute con nota Ns. prot. in ingresso 59652/2024 del 13/12/2024.

In data 23/12/2024 è stato richiesto al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino il parere ai sensi della L.R. n. 37/2006, per le valutazioni in ordine alla compatibilità dell’intervento previsto con gli ambienti acquatici. Detto parere, positivo con prescrizioni, è stato ricevuto in data 13/01/2025 (Ns. Prot. 1169/2025).

All’istanza ed alle successive integrazioni sono allegati i seguenti elaborati a firma dell’Arch. Stefano Scaglia:

- Relazione geologica, geotecnica e di verifica idraulica (a firma dell’Ing. Luigi Politano e del Dott. Geol. Luigi Coppo)
- Relazione di verifica di stabilità del manufatto

- tav. 0 - inquadramento
- tav unica – planimetria sezioni e particolari
- tav A – accesso all'alveo
- relazione integrativa

L'intervento consiste essenzialmente nella ricostruzione di un tratto di difesa spondale, costituita in origine da un manufatto subverticale formato da correnti in legno tenuti in posto da elementi verticali annegati in una cordolatura in cemento posta al piede della sponda. L'intervento di consolidamento prevede la formazione di un'opera di difesa spondale e sostegno della scarpata della lunghezza di circa 9 m, costituita da una scogliera realizzata con massi provenienti da cava di volume medio non inferiore a m<sup>3</sup> 0,60 e di peso superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta (altezza fuori terra 2,15 m e fondazione 1,00 m al di sotto del profilo di fondo alveo) sormontata da una palificata doppia in legname rivegetata di altezza pari a 2,00 m e pari profondità, vincolata lato monte da un tondino in acciaio ad aderenza migliorata.

L'opera, sulla base delle relazioni specialistiche redatte da tecnici abilitati, risulta verificata in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018), in particolare sono state eseguite le seguenti verifiche: ribaltamento, scorrimento del muro sul piano di posa, stabilità complesso fondazione terreno (carico limite) e stabilità globale.

Dal punto di vista idraulico è stata verificata l'invarianza idraulica dell'intervento in progetto, inoltre il tirante idraulico calcolato sulla base della portata con tempo di ritorno 200 anni risulta pari a 1,50 m, inferiore all'altezza dell'opera antiersiva, pari a 2,15 m.

L'accesso all'alveo avverrà da corso Chieri immediatamente a valle del civico 102 ed in particolare dall'area a parcheggio situata nelle immediate vicinanze attraverso una breve pista di cantiere. L'intervento prevede anche la manutenzione della vegetazione spondale pericolante anche a monte e valle dell'opera in progetto lungo tutto il tratto di sponda a ridosso della proprietà.

A seguito dell'esame degli atti progettuali e delle successive integrazioni l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Dato atto che il procedimento amministrativo è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18

maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Sig. Francesco Leone all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la scogliera e la palificata in progetto dovranno essere immorsate nell'esistente sponda verso valle e raccordate verso monte con le difese esistenti senza soluzione di continuità;
3. i massi costituenti la scogliera in progetto dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava ed essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume almeno pari a 0,6 mc e peso non inferiore a 16 kN;
4. Il piano di fondazione della scogliera dovrà essere posto ad almeno 1,00 m al di sotto del punto più depresso del fondo alveo;
5. eventuali materiali di risulta provenienti da opere preesistenti dovranno essere prontamente allontanati dall'alveo attivo e smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti;
6. è fatto assoluto divieto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo, il materiale eventualmente proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi e dovrà essere adeguatamente compattato;
7. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
8. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
9. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
10. è fatto assoluto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
11. è fatto assoluto divieto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
12. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori e dalle opere provvisorie dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto

autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente e prontamente rimosse tutte le opere provvisorie (piste di accesso in alveo, guadi);

13. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del parere espresso dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006, per le valutazioni in ordine alla compatibilità dell'intervento previsto con gli ambienti acquatici. Detto parere è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
14. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
15. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
16. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
17. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
18. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
19. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
20. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
21. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**FUNZIONARI ISTRUTTORI**

Dott. For. Roberto Cagna

Geom. Carlo Fiore

**IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)**

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato



Prot. n. (\*) /TA4-1

*(\*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema*

*documentale DoQui ACTA*

*(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)*

Torino, (\*)

Spett.le Regione Piemonte

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it

pec: tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

**Oggetto:** Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e sue s.m.i. per interventi di "richiesta di autorizzazione idraulica per ripristino e consolidamento della sponda del rio Reagle in corrispondenza della proprietà Leone" in comune di Torino.

Richiesta parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006.

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 23.12.2024, si rileva che i lavori in argomento constano nella realizzazione di una scogliera in massi con sovrastante palizzata in legno a protezione della sponda del rio Reagle lungo un tratto di Corso Chieri, in comune di Torino.

Per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto non sono presenti alcuni degli accorgimenti di cui all'allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e dell'ecosistema fluviale:

- lavori in alveo non dovranno essere condotti nei mesi di aprile, maggio, giugno (periodo di riproduzione dei ciprinidi), in quanto il tratto di intervento è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Ciprinicola;
- il cantiere dovrà lavorare, per quanto possibile, "a secco" predisponendo idonee opere provvisorie per regimare le acque e allontanarle dall'area di intervento interferita quando questa è interna all'alveo bagnato;
- preventivamente all'accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando

l'apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: [www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici](http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici)); l'istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull'inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;

- anche il tratto di scogliera in massi dovrà essere realizzato a secco e i vuoti tra i intasati con terra agraria al fine di facilitare l'attecchimento di essenze vegetali che apporteranno sostanza organica al torrente;
- le riprofilature dell'alveo dovranno essere eseguite in modo da assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema fluviale, cercando di mantenere così caratteristiche morfologiche di naturalità;
- al termine dei lavori si dovrà garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco nonché effettuare il recupero e il ripristino morfologico delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Distinti saluti.

PV/EM

per la Dirigente

dell'Unità specializzata Tutela Flora e Fauna

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Claudio Coffano

*(formato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)*



CLAUDIO COFFANO  
CITTA' METROPOLITANA  
DI TORINO  
10.01.2025 13:05:58  
GMT+01:00

2/2